



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile-bis) -

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

DR. UGO CANDIA

Reg. 5638
/ 17

ESAMINATI gli atti relativi al ricorso depositato in data 16 novembre 2017, contrassegnato col n. 2093/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto la domanda di:

- EQUA RIPARAZIONE EX LEGE 24 MARZO 2001 N. 89 -

proposta da

Salvatore (codice fiscale), nato a
l' ed ivi residente alla n. ,
rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.^{to} dall'avv.^{to} Michele Liguori (codice fiscale LGR MHL 58P14 F839 K), presso il cui studio elett.^{te} domicilia in Napoli, alla Piazza Esedra - Ed. Edilforum Is. F10 - Centro Direzionale.

nei confronti del

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;

* * *

PRESUPPOSTI noti i contenuti del ricorso e della documentazione allegata;

RILEVATO che:

- l'istante agisce per ottenere il pagamento in suo favore di un indennizzo pecuniario per l'importo massimo normativamente stabilito o che si riterrà giusto ed equo, a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per effetto della durata ritenuta eccedente il termine ragionevole del sotto menzionato processo di primo grado, ai sensi dell'art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

Pagina 1 di 3

Corte d'appello di Napoli
- Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)-

- il procedimento presupposto, svoltosi in primo grado presso il Tribunale di Torre Annunziata e contraddistinto con il n. 1550/1997 di ruolo generale degli affari contenziosi, venne incardinato con atto di citazione notificato il 23 luglio 1997 e deciso con sentenza n. 1236/2006, depositata in data 9 novembre 2006 (durata di anni 9. Mesi 3 e giorni 21);

- il procedimento di secondo grado, contraddistinto con il n. 4878/2007 di ruolo generale degli affari contenziosi, veniva introdotto con atto di citazione notificato in data 10 dicembre 2007 e definito con sentenza n. 1125/2016 della Corte d'appello di Napoli depositata il 17 marzo 2016 (durata circa 8 anni, al netto dell'interruzione del processo dal 16 settembre 2009 all'11 settembre 2009);

- il Cancelliere della Corte d'appello di Napoli ha certificato, con attestazione del 10 maggio 2017, che non risulta proposta impugnazione avverso la menzionata sentenza della Corte distrettuale;

- il suindicato processo presupposto ha avuto, nel suo primo grado, una durata eccedente quella ragionevole, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, di anni 6, così come è irragionevolmente durato per anni 6 nel secondo grado);

RICHIAMATI gli artt. 2, co. 2 e 2-bis, e 2-bis L. 89/01 (nella versione introdotta dalla novella di cui alla l. 208/15) e preso atto dell'esito positivo del processo per l'istante (vittorioso per la somma di € 276.428,81) nonché dei suoi articolati contenuti quali emergenti dalle decisioni in oggetto, che giustificano il riconoscimento della misura dell'indennizzo nella somma complessiva ed attualizzata di € 9.000,00;

RITENUTO che le competenze del procedimento vanno liquidate a favore del difensore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/14 previsti per il procedimento monitorio (cui la procedura in oggetto si ispira), in uno alle spese, come da nota depositata, pari ad € 111,56.


P.Q.M.

la Corte di appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile - bis), nella intestata composizione così provvède:

ingiunge

al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, in favore di Salvatore la somma di € 9.000,00, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

Proc. n. 2039/2017 r.g.v.g-


Pagina 2 di 3

decreto ex lege 24 marzo 2001, n. 89

Salvatore

c/o Ministero della Giustizia

Corte d'appello di Napoli
- Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)-

al Ministero della Giustizia di pagare le spese del procedimento in favore dell'avv.^{to}
Michele Liguori, che si liquidano nella misura di € 540,00 per competenze ed €
111,56 per spese, vive ed € 81,00 per rimborso forfettario delle spese generali.

Napoli, 30 novembre 2017.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO

Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CASCIELLA

del 11-12-17
Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)